

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 27 maggio 2020

sul monitoraggio delle implicazioni sulla stabilità finanziaria delle moratorie del debito, dei sistemi di garanzia pubblici e di altre misure di natura fiscale adottate per proteggere l'economia reale in risposta alla pandemia di COVID-19

(CERS/2020/8)

(2020/C 249/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli da 16 a 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'insorgere della pandemia da coronavirus (COVID-19) e la conseguente applicazione di misure di contenimento costituiscono un grave shock per le economie europee. Gli Stati membri stanno mettendo in atto moratorie del debito, sistemi di garanzia pubblici e altre misure di natura fiscale per proteggere le società non finanziarie e le famiglie dagli effetti della pandemia. Sebbene riguardino il settore non finanziario, queste misure hanno tuttavia implicazioni per la stabilità finanziaria.
- (2) L'efficacia di queste misure in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria dipenderà dalle loro dimensioni e caratteristiche strutturali. Queste misure devono essere attentamente monitorate a livello nazionale, in modo che sia possibile effettuare adeguamenti in tempo utile, avvalendosi della flessibilità offerta dal quadro temporaneo di aiuti di Stato dell'Unione a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID19 ⁽³⁾.
- (3) Dato l'elevato grado di integrazione delle economie degli Stati membri, le varie misure attuate da uno Stato membro avranno un impatto su altri Stati membri attraverso ricadute positive o negative. Tali ricadute dovrebbero essere prese in considerazione in una valutazione complessiva delle implicazioni per la stabilità finanziaria a livello dell'Unione delle misure adottate dalle autorità nazionali per proteggere l'economia reale in risposta alla pandemia di COVID-19.

⁽¹⁾ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 1

⁽²⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), e relativi documenti sulle norme in materia di aiuti di Stato e sul coronavirus, disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

- (4) Garantire l'efficacia delle misure nazionali volte ad assicurare la stabilità finanziaria richiede un attento monitoraggio e la cooperazione tra le autorità macroprudenziali nazionali e le autorità nazionali fiscali e di vigilanza, in linea con le loro rispettive competenze. Il 14 maggio 2020 il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha indirizzato una lettera alle autorità fiscali nazionali dell'Unione in cui incoraggia un dialogo più intenso tra le autorità competenti a livello nazionale sin dalla prima fase ⁽⁴⁾.
- (5) Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione e contribuisce alla mitigazione e alla prevenzione dei rischi sistemici. A tal fine, il CERS intende monitorare le implicazioni per la stabilità finanziaria a livello dell'Unione delle misure nazionali introdotte per proteggere l'economia reale in risposta alla pandemia di COVID-19 e discuterne periodicamente. Il CERS intende concentrarsi in particolare sulle implicazioni transfrontaliere e intersettoriali. Tale monitoraggio dovrebbe continuare solo finché sussiste un potenziale impatto di tali misure sulla stabilità finanziaria nell'Unione.
- (6) Il monitoraggio delle implicazioni per la stabilità finanziaria a livello dell'Unione di tali misure richiederà la comunicazione delle pertinenti informazioni nazionali da parte delle autorità macroprudenziali nazionali. Le richieste di informazioni pertinenti rivolte dal CERS a tali autorità dovrebbero tenere in considerazione il principio di proporzionalità ed evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, concentrandosi sulle informazioni non reperibili da altre fonti.
- (7) Il CERS intende integrare e rafforzare il monitoraggio e la valutazione effettuati a livello nazionale. L'obiettivo del CERS è promuovere lo scambio di esperienze e l'individuazione precoce di problematiche transfrontaliere e intersettoriali. In una fase successiva, il CERS adotterà anche una posizione coordinata sulle strategie per la graduale eliminazione delle misure. A tal fine, il CERS intende istituire un canale di feedback per consentire lo scambio di informazioni tra le autorità preposte alla trasmissione dei dati.
- (8) La presente raccomandazione non istituisce nuovi obblighi di segnalazione per il settore dei servizi finanziari. Per ottenere informazioni il CERS dovrebbe basarsi sulla comunicazione da parte delle autorità macroprudenziali nazionali delle informazioni raccolte ai fini del loro monitoraggio nazionale, che a loro volta dovrebbero basarsi sulla segnalazione da parte delle autorità fiscali nazionali e degli enti pubblici impegnati nella realizzazione delle misure. Il CERS dovrebbe inoltre basarsi sui dati raccolti dalle istituzioni che sono suoi membri, in particolare l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, la Banca centrale europea e il Comitato di risoluzione unico.
- (9) La presente raccomandazione fa salvi i mandati in materia di politica monetaria delle banche centrali dell'Unione.
- (10) Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che i destinatari sono stati informati e dopo che il consiglio generale ha informato il Consiglio dell'Unione europea della sua intenzione di formulare una raccomandazione e ha dato al Consiglio la possibilità di rispondere.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A — Monitoraggio nazionale delle implicazioni per la stabilità finanziaria delle misure adottate per proteggere l'economia reale in risposta alla pandemia COVID-19

Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare e valutare le implicazioni per la stabilità finanziaria delle misure correlate alla pandemia di COVID-19 adottate dai rispettivi Stati membri per proteggere l'economia reale, quali moratorie del debito, sistemi di garanzia pubblici e altre misure di natura fiscale. A tal fine, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare le caratteristiche strutturali e la portata di tali misure, nonché le eventuali implicazioni per la stabilità finanziaria, utilizzando indicatori chiave, come quelli seguenti.

⁽⁴⁾ Cfr. la lettera datata 14 maggio 2020 del presidente del CERS al presidente e ai membri del Consiglio «Economia e finanza», disponibile al seguente indirizzo:
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter200514_ESRB_work_on_implications_to_protect_the_real_economy~e67a9f48ca.en.pdf

- a) **caratteristiche strutturali e portata delle misure:** in particolare, il volume, le tipologie di supporto finanziario (quali moratorie del debito, garanzie sui prestiti, prestiti agevolati o partecipazioni azionarie); i beneficiari e i requisiti di ammissibilità; la durata e le informazioni riguardanti l'utilizzo della misura (ad esempio il volume e il numero di richieste ricevute e accettate);
- b) **implicazioni per la stabilità finanziaria:** in particolare, il flusso di credito all'economia reale; la liquidità, la solvibilità e l'indebitamento del settore non finanziario; e la solidità finanziaria delle istituzioni finanziarie, comprese le tendenze osservate e attese dei crediti deteriorati e la capacità di soddisfare i requisiti di liquidità e di capitale.

Raccomandazione B — Comunicazione da parte delle autorità macroprudenziali nazionali al CERS

Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di comunicare regolarmente al CERS le informazioni necessarie al CERS per monitorare e valutare le implicazioni delle misure nazionali di cui alla raccomandazione A per la stabilità finanziaria nell'Unione. Ciò dovrebbe includere le informazioni necessarie per monitorare e valutare le implicazioni transfrontaliere e intersettoriali, messe a disposizione delle autorità macroprudenziali nazionali tramite gli accordi di segnalazione esistenti con gli enti finanziari e qualsiasi informazione supplementare messa a disposizione dalle autorità fiscali e da altri enti pubblici impegnati nella realizzazione delle misure.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1. Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applica la seguente definizione:

- a) per «autorità macroprudenziale nazionale» si intende un'autorità nazionale con gli obiettivi, le misure, i compiti, i poteri, gli strumenti, gli obblighi di rendicontazione e le altre caratteristiche di cui alla raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁵⁾ o, se tale autorità non è stata istituita, un'autorità designata a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ o dell'articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

2. Criteri di attuazione

1. Ai fini dell'attuazione delle raccomandazioni A e B si applica il seguente criterio.

- a) Le raccomandazioni dovrebbero essere attuate prestando la debita attenzione al principio di proporzionalità, tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti di ciascuna raccomandazione.

2. Ai fini dell'attuazione della raccomandazione B si applica il seguente criterio.

- a) La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 luglio 2020.

3. Modelli per le comunicazioni

Per garantire il coordinamento delle comunicazioni ai sensi della raccomandazione B, il CERS pubblicherà i relativi modelli entro il 30 giugno 2020.

⁽⁵⁾ Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

4. Calendario per dare seguito alla raccomandazione

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i destinatari devono comunicare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni devono essere inviate secondo la seguente tempistica.

1. Raccomandazione A

Entro il 31 luglio 2020 i destinatari sono tenuti a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all'allegato relativo all'attuazione della raccomandazione A.

2. Raccomandazione B

Entro il 31 dicembre 2020 i destinatari sono tenuti a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all'allegato relativo all'attuazione della raccomandazione B.

5. Modifiche alla raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare la durata del monitoraggio e delle comunicazioni di cui alle raccomandazioni A e B.

6. Monitoraggio e valutazione

1. Il Consiglio generale valuterà le azioni e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, può decidere che la presente raccomandazione non sia stata rispettata e che un destinatario abbia omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.
2. Non si applica la metodologia elaborata nel manuale per la valutazione della conformità alle raccomandazioni del CERS ⁽⁸⁾, che descrive la procedura per la valutazione della conformità alle raccomandazioni del CERS.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 maggio 2020

Capo del segretariato del CERS
per conto del Consiglio generale del CERS
Francesco MAZZAFERRO

⁽⁸⁾ Manuale sulla valutazione della conformità alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico, aprile 2016, disponibile all'indirizzo: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/160502_handbook.en.pdf

Comunicazione delle azioni intraprese in risposta alla raccomandazione

1. Informazioni relative al destinatario

Raccomandazione	
Paese del destinatario	
Istituto	
Nome e recapiti del soggetto che risponde	
Data della comunicazione	

2. Comunicazione delle azioni

Raccomandazione	Siete conformi? (sì/no/non applicabile)	Descrizione delle azioni intraprese per garantire la conformità	Giustificazione della parziale conformità o della non conformità
Raccomandazione A			
Raccomandazione B			

3. Note

1. Il presente modulo è utilizzato per la comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
2. È opportuno che ciascun destinatario invii il modulo compilato al CERS, tramite il segretariato del CERS, per via elettronica mediante DARWIN nella cartella dedicata o per posta elettronica all'indirizzo notifications@esrb.europa.eu. (Il segretariato del CERS provvederà alla trasmissione delle comunicazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su base aggregata.)
3. I destinatari dovrebbero fornire tutte le informazioni rilevanti relative all'attuazione della raccomandazione e ai criteri di attuazione, comprese le informazioni sul contenuto e sulla tempistica delle azioni intraprese.
4. Se un destinatario ottempera solo parzialmente, dovrebbe fornire una spiegazione esaustiva circa la portata della non conformità, nonché altri dettagli della conformità parziale. La spiegazione dovrebbe specificare chiaramente le parti pertinenti della raccomandazione che i destinatari non rispettano.